



BERGAMO E ASSOCIATI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI

CLIENTI

LORO SEDI

### **Circolare Informativa, nuova IVA per cassa**

Bergamo, 2 novembre 2012

La presente per informarVi in merito alla nuova disciplina dell'**Iva per cassa** introdotta dall'art.32-bis del DL 83/2012.

Il regime per cassa sarà opzionale ed entrerà in vigore il **1° dicembre 2012**. Tenuto conto però che l'opzione sarà vincolante per tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente e che richiederà un periodo di messa a regime se ne consiglia, per chi deciderà di avvalersi del nuovo metodo, l'adozione a decorrere dal 01.01.2013.

Il regime è adottabile da tutti i soggetti passivi IVA che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a **2.000.000** euro. Nel calcolo della soglia si devono considerare sia le operazioni imponibili soggette al nuovo regime, sia quelle oggettivamente escluse come quelle soggette alla normativa del reverse charge.

**Sono escluse** le operazioni nei confronti dei clienti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, pertanto **le fatture ai privati**, agli enti pubblici, alle associazioni, la cui IVA continuerà ad essere liquidata in base alle regole ordinarie.

In sostanza il meccanismo dell'Iva per cassa stabilisce che **l'imposta diviene esigibile (da versare) solo al momento dell'incasso della fattura emessa al cliente**. L'imposta sarà comunque esigibile decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che il superamento di tale limite non sia dovuto all'assoggettamento del cliente ad una procedura concorsuale. In caso di incasso parziale del corrispettivo, l'Iva diverrà esigibile nella proporzione tra l'importo incassato e quello fatturato.

A differenza della precedente versione del regime per cassa, introdotta senza molto successo dal DL185/2008 ed ora abolita, l'eventuale opzione non avrà effetti sul cessionario/**committente** che **potrà detrarre l'Iva** al ricevimento della fattura, **senza più subordinare la detrazione al pagamento della stessa**.

Le fatture emesse a seguito dell'opzione dovranno riportare la specifica dicitura "Iva esigibile per cassa ai sensi dell'art.32-bis del DL 83/2012", nonostante l'opzione da parte del cedente / prestatore non interessi il cessionario / committente.

I soggetti che opereranno per tale regime avranno parallelamente **diritto alla detrazione dell'imposta sui beni e servizi acquistati solo al momento del pagamento delle relative fatture** o comunque decorso un anno.

Sono comunque escluse dal differimento del diritto alla detrazione gli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge, gli acquisti intracomunitari, le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi Iva.

Il contribuente dovrà monitorare l'evoluzione del proprio volume d'affari e non potrà più emettere fatture con Iva a esigibilità differita per le operazioni successive al superamento del limite di 2.000.000. In caso di superamento del limite di fatturato il regime non varierà in relazione alle fatture già emesse.

**Dal punto di vista prettamente operativo** chi vorrà adottare il nuovo regime di Iva per cassa e attualmente tiene la contabilità in modo autonomo, dovrà provvedere a richiedere un **aggiornamento del proprio sistema contabile** che consenta di liquidare l'Iva sulla base delle date di incasso e di pagamento.

Sarà necessario inoltre far confluire tutti gli incassi e i pagamenti su conti correnti bancari in modo tale da tracciare ogni operazione e poter dimostrare le effettive date di incasso / pagamento. Si consiglia a questo proposito di **utilizzare conti di remote banking** in modo da avere sempre aggiornata la situazione bancaria. Gli estratti conto ordinari, che arrivano per posta ordinaria, non consentono infatti il rispetto dei termini necessari per liquidare l'IVA.

Il nuovo metodo comporterà l'esigenza di maggiore attenzione nella redazione della contabilità in quanto errate date di contabilizzazione degli incassi e pagamenti determineranno l'applicazione di sanzioni per ritardata liquidazione e conseguente versamento dell'IVA a debito.

In mancanza di apposite istruzioni, si ritiene che valgano le precisazioni fornite in passato dall'Agenzia delle Entrate (seppur con riferimento alla determinazione del reddito da lavoro autonomo): nel caso di utilizzo di **assegni** rileva la data di consegna del titolo; nel caso di **bonifici bancari** rileva la data di accredito della somma sul conto corrente.

Particolare **attenzione** dovrà essere prestata alla contabilizzazione delle ricevute bancarie quali metodi di incasso onde evitare il versamento di IVA su **Ri.Ba** presentate all'incasso rilevatesi successivamente **insolute**.

Per i clienti che si appoggiano allo Studio per la tenuta della contabilità sarà necessario fornire, con congruo anticipo (entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello di riferimento), sia le fatture emesse che quelle ricevute sia le contabili bancarie (estratti conto remote banking) a dimostrazione delle date di effettivo incasso / pagamento delle fatture onde consentire la corretta liquidazione dell'IVA .

L'adozione del nuovo regime comporterà un aggravio di lavoro sia a carico del contribuente sia a carico degli addetti alle rilevazioni contabili e pertanto si consiglia un'attenta analisi prima di esercitarne l'opzione.

Lo Studio è a disposizione per effettuare un'analisi di convenienza specifica nei singoli casi, nonché per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bergamo e Associati